



**ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DA ESCLUDERE, IN TUTTO O IN PARTE, DAL VINCOLO PAESAGGISTICO
ai sensi dell' art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004**

**III^ RICOGNIZIONE 2017
VALUTAZIONI**



Provincia di BELLUNO

(Segnalazioni 2, Comuni 1, Corsi d'acqua 2)

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
COMELICO SUPERIORE	1152/28.02.2917	25185	TORRENTE PADOLA n. 2 tratti	Non procedibile
	Elab. Cartacei	25189	TORRENTE DIGON n. 1 tratto (già vincolato parzialmente)	Non procedibile
<p>Come espressamente richiamato nella nota n. 488069 del 14.12.2016, la presente verifica è relativa all'accertamento della reale rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua compresi negli elenchi del 1933, non denominati "fiumi" o "torrenti", in quanto per questi "... la (cui) pubblicità esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche..." come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002.</p>				



55fd2026



Provincia di PADOVA

(Segnalazioni 5, Comuni 4, Corsi d'acqua 4)

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
GAZZO	2031/23.02.2017 Elab. Cartacei	28173	CANALE "FIUMICELLO CERESON NUOVO" Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n. prot. n. 75849 data 23/02/2017, pagina 1 di 6	Non procedibile ...in quanto "fiumicello..." Valutato: Rilevante con Scheda 1_2017 n. 16/2017
<p>La Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, "Ceresone" esiste per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto denominato "FIUME", sia nel Reticolo Idrografico Regionale e successivamente anche dal Piano di Gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato con DPCM 23 aprile 2014.</p> <p>Il dubbio sulla presenza del vincolo disposto per legge, basato sulla denominazione di "Fiumicello Cereson Nuovo" riportata nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD n. 1775 del 11.12.1933, può essere chiarito:</p> <p>a) dalla definizione di fiume e fiumicello;</p> <p>b) dalle <i>caratteristiche del corso d'acqua: naturale, di rilevante interesse ambientale, con una lunghezza di 28,750 Km;</i></p> <p>c) dal fatto di essere o significativo sensi della direttiva 2000/60/CE e classificato dal PGA;</p> <p>d) dalla qualità delle acque classificate in stato BUONO per gli aspetti: ecologico, chimico, LIMeco, per inquinanti specifici e per la presenza di macroinvertebrati.</p> <p>Tuttavia, al fine di un più preciso accertamento dei caratteri del corso d'acqua in argomento, si è proceduto alla compilazione della scheda di valutazione allegata che, in contraddittorio con quanto dichiarato dal Comune, dimostra la permanenza di un rilevante valore paesaggistico che si estende ben oltre il tratto in esame. Da cui si è potuto accertare che il corso d'acqua esprime tutt'ora valori paesaggistici di rilievo e merita la conservazione della tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				



MEGLIADINO SAN FIDENZIO	463/28.02.2017 n. prot. 82985 data 01/03/2017, pagina 1 di 5	28018	SCOLO VAMPADORE	Valutato: Rilevante sull'intero corso con Scheda 2_2017 in Comune di Megliadino San Fidenzio
<p>La Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, Scolo Vampadore, è stata valutata con DGR n. 1638 in data 17/09/2013, per il tratto con presenze insediative in Comune di Megliadino San Vitale, ed il corso d'acqua nel tratto esaminato è risultato "irrilevante ai fini paesaggistici", con la seguente motivazione: <i>"il corso d'acqua presenta prevalentemente i caratteri di un canale artificiale, privo di specifici valori naturali e storico-culturali. Il punteggio finale corrisponde a - 3, (da + 6 a - 9) con una media dei valori assegnati (11) di - 0,27, e rappresenta per Scolo Vampadore, nel tratto considerato, condizioni ordinarie con un moderato degrado.</i> Sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 31.10.2012, si è potuto constatare che si tratta di un tratto rettilineo lungo strada, privo di vegetazione spondale significativa. Si condivide pertanto il giudizio espresso dal Comune di irrilevanza ai fini paesaggistici. per il tratto in questione." Il giudizio relativo all'intero corso d'acqua, di cui ora si chiede lo svincolo tiene conto delle valutazione e dei punteggi assegnati con la scheda del 2013 riportati in rosso su apposita colonna nella presente scheda n. 2/2017 a cui si affiancano le valutazioni sull'intera asta con le necessarie implementazioni e modifiche. Per le caratteristiche rilevate, si ritiene che il corso d'acqua nel suo insieme debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. È escluso il tratto in sponda sinistra in Comune di Megliadino San Vitale, con DGR n. 1638 in data 17.09.2013.</p>				
MEGLIADINO SAN VITALE	377/28.02.2017 prot. n. 82991 data 01/03/2017, pag. 1 di 10	28018	SCOLO VAMPADORE	Valutato: Irrilevante in parte in Comune di Megliadino San Vitale con DGR 1638/2013 che si conferma. Valutato: Rilevante sul restante corso con Scheda 3_2017
<p>La Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, Scolo Vampadore, è stata valutata con DGR n. 1638 in data 17.09.2013, per il tratto con presenze insediative in Comune di Megliadino San Vitale, ed il corso d'acqua nel tratto esaminato è risultato "irrilevante ai fini paesaggistici". Con la seguente motivazione: <i>"il corso d'acqua presenta prevalentemente i caratteri di un canale artificiale, privo di specifici valori naturali e storico-culturali. Il punteggio finale corrisponde a - 3, (da + 6 a - 9) con una media dei valori assegnati (11) di - 0,27, e rappresenta per Scolo Vampadore, nel tratto considerato, condizioni ordinarie con un moderato degrado. Sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 31.10.2012, si è potuto constatare che si tratta di un tratto rettilineo lungo strada, privo di vegetazione spondale significativa. Si condivide pertanto il giudizio espresso dal Comune di irrilevanza ai fini paesaggistici per il tratto in questione."</i> Il giudizio relativo all'intero corso d'acqua, di cui ora si chiede lo svincolo, tiene conto delle valutazione e dei punteggi assegnati con la scheda del 2013 riportati in rosso su apposita colonna nella presente scheda n. 2/2017 a cui si affiancano le valutazioni sull'intera asta con le necessarie implementazioni e modifiche. Per le caratteristiche rilevate, si ritiene che il corso d'acqua nel suo insieme debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. È escluso il tratto in sponda sinistra in Comune di Megliadino San Vitale, con DGR n. 1638 in data 17.09.2013.</p>				



MEGLIADINO SAN VITALE	377/28.02.2017 prot. n. 82991 data 01/03/2017, pag. 1 di 10	28025	FIUMICELLO DI MONTAGNANA CASARIEGA	Valutato: Irrilevante in parte (DGR 1638/2013) Valutato Irrilevante con Scheda 4_2017
<p>La Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, Fiumicello di Montagnana, è stata valutata con DGR n. 1638 in data 17.09.2013, per il tratto con presenze insediative in Comune di Megliadino San Vitale, ed il corso d'acqua nel tratto esaminato è risultato "irrelevante ai fini paesaggistici", con la seguente motivazione:</p> <p><i>"...il corso d'acqua presenta prevalentemente i caratteri di un fossato di guardia stradale, privo di specifici valori naturali e storico-culturali. Il punteggio finale corrisponde a - 4, (da + 4 a - 8) con una media dei valori assegnati (10) di - 0,4, e rappresenta per il Fiumicello di Montagna nel tratto considerato condizioni di un moderato degrado.</i></p> <p>Sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 31.10.2012, si è potuto constatare che si tratta di un tratto rettilineo lungo la SP 18, privo di vegetazione spondale significativa. Si condivide pertanto il giudizio espresso dal Comune di irrilevanza ai fini paesaggistici. per il tratto <i>in questione.</i>"</p> <p>Il giudizio relativo all'intero corso d'acqua, di cui ora si chiede lo svincolo, tiene conto delle valutazioni e dei punteggi assegnati con la scheda del 2013 riportati in rosso su apposita colonna nella presente scheda n. 4/2017 a cui si affiancano le valutazioni sull'intera asta con le necessarie implementazioni e modifiche.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate, si ritiene che, il corso d'acqua nel suo insieme, non presenti caratteri ed elementi particolarmente significativi per gli aspetti naturalistici e storico-culturali, tali da giustificare il mantenimento della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c).</p>				
ROVOLON	nota 8.03.2017 prot. n. 103216 data 13/03/2017, pagina 1 di 13	28037	SCOLO NINA - FOSSONA	Valutato: Irrilevante in parte (DGR 1638/2013) per la parte tombinata in Comune di Cervarese Santa Croce che si integra, con Scheda 5_2017
<p>La Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, Scolo Nina o Fossona può essere desunta dalla scheda allegata che dimostra una certa significatività a valle dell'abitato di Bastia. Si ritiene pertanto di condividere parzialmente il parere del Comune proponendo lo stralcio parziale del Corso d'acqua Scolo Nina o Fossona, a partire dal tratto tombinato nell'abitato di Bastia fino alle sue origini.</p>				



Provincia di ROVIGO

(Segnalazioni 6, Comuni 2, Consorzi 1, Corsi d'acqua 5)

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
Consorzio Bonif. ADIGE – PO		29065	SCOLO RAMOSTORTO	Valutato: Rilevante con Scheda 9_2017
Consorzio Bonif. ADIGE - PO		29068	SCOLO VALDENTRO	Valutato: Rilevante con Scheda 2013
<p>In considerazione delle comunicazioni pervenute dal Consorzio di Bonifica Adige Po, (nota n. 622 del 17.01.2017, che confermava l'opportunità di conservare il vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua: Scolo Ceresolo, Naviglio Adigetto, Scolo Valdentro, Collettore Padano Polesano e Scolo Ramostorto ad esclusione del tratto a valle della ferrovia PD-BO fino all'idrovora di Ponti Alti; nota n. 1275 del 02.02.2017, che proponeva l'esclusione oltre che del tratto dello Scolo Ramostorto, già segnalata, anche l'esclusione dello Scolo Valdentro, all'esterno del bacino idraulico Valdentro), ed in considerazione della mancanza di documentazione in grado di giustificare, per gli aspetti idraulici e idrogeologici di competenza, le condizioni di degrado intervenute rispetto alle condizioni originarie dei corsi d'acqua in argomento, tali da motivarne l'esclusione dalle tutele imposte per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), si ritiene di rinviare la valutazione di rilevanza paesaggistica, di tutto o parte degli stessi, alle analisi del redigendo Piano Paesaggistico Regionale.</p>				
PORTO VIRO	nota 20.02.2017 prot. n. 74470 data 23/02/2017, pagina 1 di 8	29020	CANALE DI CONTARINA	Valutato: Irrilevante in parte con Scheda 6/2017
<p>Per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 4/2017, il primo tratto del corso d'acqua, che ricade in zona insediata per circa 1,200 km dalla derivazione, risulta irrilevante ai fini paesaggistici, se ne propone quindi l'esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Si conferma la tutela paesaggistica per il restante tratto del Canale di Contarina, ricadente in zona agricola fino all'omonima idrovora e all'immissione nel Canale Secondario di Destra.</p>				
PORTO VIRO	nota 20.02.2017 prot. n. 74470 data 23/02/2017, pagina 1 di 8	29021	COLLETTORE PADANO POLESANO	Valutato: Irrilevante in parte con Scheda 7/2017
<p>Il tratto di Collettore Padano Polesano, in Comune di Porto Viro, tra il Taglio di Donada e la località Signoria, con uno sviluppo di circa 1,600 km, privo di funzionalità idraulica e completamente interrato, risulta privo di rilevanza paesaggistica, per effetto della mancanza del presupposto fondamentale che ne genera la tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, non essendo più presente il corso d'acqua, come descritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933. La canaletta artificiale di collegamento tra le due parti dell'antico alveo risulta irrilevante ai fini paesaggistici, come da valutazioni contenute nella scheda di valutazione.</p>				



PORTO VIRO	nota 20.02.2017 prot. n. 74470 data 23/02/2017, pagina 1 di 8	29029	SCOLO CAVANA	Valutato: Irrilevante con Scheda n. 8 /2017
La rilevanza paesaggistica dello Scolo Cavana , peraltro già limitata ai soli 2.200 mt dallo sbocco (come da elenco delle acque pubbliche di cui al RD n. 1775/33), si ritiene sia venuta meno, come sostenuto dal Comune di Porto Viro, per effetto dell'indebolimento dei propri caratteri idrologici e del proprio ruolo, oltre che per la crescita urbana che si è spinta fino alle sue sponde, anche a dispetto delle norme di polizia idraulica, come descritto nella scheda di valutazione.				
ROVIGO	2986/19.01.2017 prot. n. 22278 data 19.01.2017	29065	SCOLO RAMOSTORTO parte	Valutato: Rilevante con Scheda 9_2017
<p>Il tratto di cui chiede la verifica di rilevanza il Comune di Rovigo è il tratto di Collettore Principale Ramostorto a valle della ferrovia Padova – Bologna, fino alla confluenza nel Canalbianco attraverso un nuovo corpo idrico, (Ramo destro).</p> <p>La rilevanza paesaggistica del tratto di SCOLO RAMOSTORTO in Comune di Rovigo è stata confermata dalla scheda n. 9/2017, che conclude: “Pertanto, per le caratteristiche sopra riportate, il corso d’acqua esprime tutt’ora valori paesaggistici di un discreto rilievo e si ritiene debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004”. Tuttavia i pesanti interventi di regimazione idraulica effettuati nel tempo sul corso d’acqua Scolo Ramostorto, sono tali da aver alterato profondamente i caratteri idrologici e paesaggistici originari dello stesso corso d’acqua, come riportato nell’elenco delle acque pubbliche RD n. 1775/33, ed accertato nell’86 con PCR n. 104 del 6.6.1986.</p> <p>Si rinvia pertanto il giudizio complessivo alle valutazioni e determinazioni del Piano Paesaggistico Regionale.</p>				
FIESSO UMBERTIANO	prot.n. 8350 data 16.11.2017	29031	SCOLO POAZZO	Valutato: Irrilevante in parte con Scheda 27/2017
Per le caratteristiche sopra riportate, il corso d’acqua esprime tutt’ora valori paesaggistici di discreto valore, ad eccezione del tratto in Comune di Fiesso Umbertiano, in affaccio alla zona produttiva, dove è possibile riscontrare un moderato degrado dei valori, destinato ad aumentare per effetto del completamento delle previsioni insediative. Si condivide, pertanto, la proposta del Comune di Fiesso Umbertiano, di escludere dall’elenco dei beni tutelati, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, il tratto di Scolo Poazzo interessato dalla zona produttiva, e si propone di confermare per il restante intero corso dello Scolo Poazzo le tutele previste per legge.				



Provincia di TREVISO

(Segnalazioni 3, Comuni 3, Corsi d'acqua 3)

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
CHIARANO	Nota del Consorzio Bon. Veneto Orientale n. 2154/Q.8 24.02.2017	26252	CANALE PIAVON	Valutato: Rilevante con Scheda 10_2017
<p>La rilevanza paesaggistica del tratto di CANALE PIAVON in Comune di Chiarano è stata confermata con la SCHEDA n. 10/2017, che conclude: Per le caratteristiche sopra riportate, il corso d'acqua nel suo insieme esprime tutt'ora valori paesaggistici di un discreto rilievo e si ritiene debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p> <p>La storia antica e la recente bonifica hanno documentato l'importanza del corso d'acqua Canale Piavon, classificandolo corpo idrico naturale dal Piano di Gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali; riveste tutt'ora un importante ruolo per la conduzione agricola del territorio e per la sua sicurezza. Dalla scheda emerge una certa riduzione dei valori in prossimità della zona produttiva di Chiarano, dovuti principalmente allo scarso riguardo che la progettazione delle nuove industrie ha riservato al Piavon, con una parziale occupazione delle sue aree di tutela e con la completa assenza di mitigazioni percettive ed ambientali. Infatti la presenza di insediamenti ed attività recenti, in prossimità di un ambito fluviale, non risulta di per sé motivo di compromissione dei valori paesaggistici del corso d'acqua, ma evidenzia la necessità di provvedere ad un adeguamento di tali insediamenti ed attività, finalizzato alla restituzione dei valori paesaggistici eventualmente compromessi. Pertanto le nuove previsioni insediative non costituiscono motivo per la riduzione della tutela ma accentuano la necessità di una maggiore attenzione per la conservazione dei valori paesaggistici rilevati.</p>				
LORIA	1897/23.02.2017 prot. n. 75603 data 23.02.2017, pagina 1 di 17	26054	CANALE MUSONELLO - ROSTA DEI MOLINI	Valutato: Parzialmente Irrilevante con Scheda 11_2017
<p>Il CANALE MUSONELLO - ROSTA DEI MOLINI, può considerarsi un caso emblematico rappresentativo, più degli altri, dell'entità delle trasformazioni subite dal reticolo idrografico, dagli anni dei primi elenchi delle acque pubbliche, all'aggiornamento e valutazione degli atlanti provinciali dell'86, allo stato attuale dopo la classificazione delle acque superficiali ai sensi della DIRETTIVA 2000/60/CE.</p> <p>Gli interventi per la difesa idrogeologica e per il mantenimento della funzionalità idraulica per gli usi consentiti (idropotabile, energia, agricoltura ecc.) sono stati tali da rendere irriconoscibili buona parte dei corsi d'acqua, alterandone profondamente le portate, la qualità delle acque, lo stesso alveo e l'assetto ecologico, fino in alcuni casi alla loro eliminazione totale. Il Canale Musonello – Rosta dei Molini, è stato interrotto, diviso e deviato in parte fino a farlo confluire su diversi bacini idrografici. Le sue acque sono state spostate su diversi o nuovi alvei, assegnando ad ognuno dei corpi idrici residui nuova denominazione e diversa categoria. Di fatto non esiste più come entità riconoscibile sul territorio.</p> <p>Per le caratteristiche sopra riportate, il corso d'acqua valutato, risulta irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide, pertanto, la proposta del Comune di Loria e di escluderlo dall'elenco dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, per il tratto in Comune di Loria.</p> <p>Si rinvia l'esame completo dell'intera asta del CANALE MUSONELLO - ROSTA DEI MOLINI alle valutazioni del PPR.</p>				



ORMELLE	1814/7.03.2017 prot. n. 93869 data 08.03.2017, pagina 4 di 5	26181	FIUME PIAVE	Non procedibile
<p>Come espressamente richiamato nella nota n. 488069 del 14.12.2016, la presente verifica è relativa all'accertamento della reale rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua compresi negli elenchi del 1933, non denominati "fiumi" o "torrenti", in quanto per questi "... <i>la</i> (cui) pubblicità esiste <i>di per sé</i>, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche..." come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002.</p> <p>Relativamente alle modalità di applicazione/determinazione delle fasce sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice, per quanto riguarda il Fiume Piave si rinvia alle determinazioni del Piano Paesaggistico Regionale.</p>				



Provincia di VENEZIA

Segnalazioni 3, Comuni 2, Corsi d'acqua 2 da escludere.

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
NOALE	5158/27.02.2017 prot. n. 81411 data 28.02.2017, pagina 18 di 18	27051/ 27052	RIO MAERNE e RIO FORMIEGO (denominato Rio Roviego)	Valutato:Parzialmente Irrilevante con Scheda 12_2017
<p>La rilevanza paesaggistica dell'attuale "Roviego" è dimostrata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruolo del corpo idrico, classificato dal Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali; - lunghezza complessiva 21, 322 km e sinuosità del suo alveo; - importanza storica nella delimitazione del territorio e parte dell'agro romano altinate, proprio nella sua prima parte; <p>Il suo aspetto attuale è la conseguenza di una gestione tipica della bonifica recente, funzionale alla moderna agricoltura meccanizzata che richiede un largo impiego di prodotti chimici, sia per sopperire alla perdita di fertilità, che per contrastare le specie infestanti e che ha come scopo la realizzazione di vaste coltivazioni tendenti alla monocultura. Attualmente il RIO MAERNE e/o RIO FORMIEGO, si presenta come un canale di bonifica che conserva tuttavia un andamento sinuoso, testimone di un diverso grado di naturalità posseduta in passato già dalla sua origine. Le condizioni percettive complessive del corso d'acqua potrebbero tuttavia migliorare anche solo in presenza di semplici mitigazioni arboreo-arbustive, e di interventi di manutenzione idraulica coerenti con i criteri della bioingegneria, e con le linee guida di cui all'allegato "G" alla DGR n. 3357 del 10 novembre 2009.¹</p> <p>Relativamente al tratto compreso nel sistema insediativo e produttivo di Noale, in parte tombinato, si accerta un perdita significativa e irreversibile dei valori paesaggistici originari.</p>				
NOALE	5158/27.02.2017 prot. n. 81411 data 28.02.2017	27054	SCOLO RIO O RIO STORTO	Non Vincolato nella parte alta Scheda 13_2017
<p>In considerazione delle ricognizione effettuata, si conferma che il corso d'acqua per il tratto di cui si chiede la verifica, non compare nell'elenco e negli atlanti dei corsi d'acqua a suo tempo esaminati e valutati ai sensi della Legge n. 431/1985. Per tale motivo non è stata redatta la scheda con le valutazioni per matrice.</p> <p>Tuttavia si segnala che le modifiche all'assetto idrografico locale e la gestione delle acque da parte dell'autorità idraulica competente, hanno profondamente alterato i valori paesaggistici su tutta l'asta del Rio Storto, nonostante il livello di tutela imposto per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 fin dal 1985.</p>				

¹ "Manuale per la Gestione Ambientale dei corsi d'acqua a supporto dei Consorzi di Bonifica" Aprile 2011

Lavoro eseguito nell'ambito dell'accordo di collaborazione stipulato fra la Regione del Veneto e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura per la individuazione di soluzioni progettuali e gestionali per la riqualificazione ambientale multi-obiettivo della rete di bonifica e di irrigazione. (art. 15 della legge n. 241 del 1990 e art. 23 della legge regionale n. 12 del 2009) di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 3759 del 9 dicembre 2009.



Provincia di VICENZA

(Segnalazioni 11, Comuni 7, Corsi d'acqua 9)

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
CHIAMPO	Prot. 20170003736 28-02-2017 - P	24043	ROGGIA DI ARZIGNANO O FIUME VECCHIO	Valutato: Irrilevante con Scheda 14_2017
Si prende atto della grave compromissione delle condizioni originarie del corso d'acqua Roggia di Arzignano sia per il tratto in Comune di Chiampo che per il seguente in Comune di Arzignano, che si collega alla parte già esclusa dal vincolo all'interno di quest'ultimo, dovuta alla pesante urbanizzazione e infrastrutturazione avvenuta lungo la S.P. 43.				
GRISIGNANO DI ZOCCO	1628/ 27.02.2017	24253	FIUMICELLO CERESON NUOVO	Non procedibile Valutato: Rilevante con Scheda 1_2017 e 16_2017
<p>Il Fiume o Fiumicello Ceresone, nasce da risorgiva in Comune di Pozzoleone (VI), e interessa i Comuni di: San Pietro in Gù, Gazzo, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Mestrino e Veggisano, e confluisce assieme al Fiumicello Ceresone Vecchio nel Fiume Tesina.</p> <p>Come espressamente richiamato nella nota n. 488069 del 14.12.2016, la presente verifica è relativa all'accertamento della reale rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua compresi negli elenchi del 1933, non denominati "fiumi" o "torrenti", in quanto per questi "... <i>la (cui) pubblicità esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche...</i>" come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002.</p> <p>Pertanto la Rilevanza Paesaggistica del corso d'acqua, "Ceresone" esiste per legge ai sensi dell'art. 142, comm1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto denominato "FIUME", sia nel Reticolo Idrografico Regionale e successivamente anche dal Piano di Gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato con DPCM 23 aprile 2014.</p> <p>Si richiama la definizione di fiume e si rinvia alle valutazioni espresse sullo stesso corso d'acqua in Comune di Gazzo, con la scheda n. 1_2017.</p>				
GRISIGNANO DI ZOCCO	1628/ 27.02.2017	24254	ROGGIA CAPRA E CUMINELLA	Valutato: Rilevante con Scheda 17_2017
<p>Il corso d'acqua la Roggia Capra e Cuminella o Rio Capra come ora denominato nel Reticolo idrografico regionale, pur di modeste dimensioni, esprime nel contesto territoriale un discreto rilievo, contribuendo a caratterizzare un territorio agricolo di non particolare valore paesaggistico a causa della forte presenza di seminativi a tendenza monoculturale. Infatti il degrado indicato dal Comune non è tanto da attribuire al corso d'acqua, ma ad un paesaggio agrario semplificato ed impoverito delle sue forme originarie, pertanto come desumibile dalla scheda n. 17_2017, il corso d'acqua nel suo insieme esprime tutt'ora valori paesaggistici di discreto rilievo e si ritiene debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				



GRISIGNANO DI ZOCCO	1628/ 27.02.2017	24255	SCOLO RIAZZO	Valutato: Rilevante con Scheda 18_2017
<p>Corso d'acqua di scarsa rilevanza soprattutto nella parte alta in Comune di Camisano Vicentino, assume diversamente un ruolo significativo dopo la confluenza della Roggia Capra, in Comune di Grisignano di Zocco, dove con modesti argini in rilevato, segna in modo evidente il paesaggio agrario fino alla confluenza nel fiume Ceresone Nuovo, in località di Poiana di Grisignano.</p> <p>Pertanto, per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 18_2017, il corso d'acqua esprime tutt'ora valori paesaggistici di discreto rilievo e si ritiene debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p> <p>Si fa presente che il vincolo non è applicato al tratto tombinato o inesistente (tombato) prima del 06.06.1986, per disposizione specifica del provvedimento del Consiglio Regionale PCR 6 giugno 1986 n. 104, che conclude "...Sono in ogni caso esclusi i tratti tombinati alla data del 6 giugno 1986 dei corsi d'acqua di cui al T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775".</p>				
GRISIGNANO DI ZOCCO	1628/ 27.02.2017	24248	RIALE TESINELLA O TISINA NUOVA, RIO TERGOLA	Valutato: Rilevante con Scheda 15_2017
<p>L'importanza del corso d'acqua Riale Tesinella, è documentata dallo sviluppo del suo corso e dalle sue dimensioni. (significativo sensi della direttiva 2000/60/CE e classificato dal PGdA). Ai valori idrologici in Comune di Grisignano di Zocco, si aggiungono particolari valori percettivi e identitari che lo rendono rilevante anche al fine della caratterizzazione dei contesti urbano e agricolo che attraversa. Non si condividono le valutazioni del Comune di Grisignano di Zocco riassunte nella scheda trasmessa, in particolare alla lett. A, D, E, F, contraddette dallo strumento urbanistico comunale PAT, oltre che dall'evidenza dello stato dei luoghi.</p> <p>Dalla scheda per matrici infatti si è potuto rilevare che il corso d'acqua Riale Tesinella in comune di Grisignano di Zocco conserva caratteristiche paesaggistiche di rilievo, nonostante condizioni localizzate di degrado ambientale e insediativo generate da attività incongrue e da un edificato di scarsa qualità.</p> <p>La scelta di far partecipare il corso d'acqua al completamento del tessuto insediativo, diviene determinante per il miglioramento e la riqualificazione dei caratteri paesaggistici dell'intero contesto insediato. Infatti gli interventi previsti dal PAT per la riqualificazione del mulino storico e per il riordino del centro, potrebbero costituire una importante occasione per il miglioramento della qualità ecologico-ambientale del corso d'acqua, ed una riqualificazione paesaggistico-percettiva delle sue sponde e degli affacci, con percorsi a fruibilità pubblica e rinaturalizzazione delle aree di protezione idraulica.</p>				
MASON VICENTINO	1542/28.02.2017 prot. n. 82831 data 01.03.2017, pagina 1 di 7	24277	ROGGIA VALLONARA E MAROSTICANA	Valutato: Irrilevante con Scheda 19_2017
<p>Per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 19_2017, e per le valutazioni già espresse con la DGR n. 1638 del 17.09.2013 che si richiamano, il corso d'acqua risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide pertanto la proposta, correttamente documentata da parte del Comune, di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Accertato che le caratteristiche di degrado dei valori paesaggistici documentati dalle schede prodotte nel 2013 e dalla scheda n. 19_2017, sussistono lungo pressoché tutto lo sviluppo del corso d'acqua, si ritiene di proporre l'esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004 della Roggia Marosticana per tutto il suo corso.</p>				



MONTICELLO CONTE OTTO	3091/28.02.2017 prot. n. 82749 data 01.03.2017, pagina 1 di 1	24180	ROGGIA TRIBOLO	Valutato: Irrilevante in parte in Comune di Bolzano V. con DGR 1638/2013 che si conferma. Rilevante per il rimanente corso con Scheda 20_2017
<p>La scheda di valutazione del 2013, relativa alla Roggia Tribolo in Comune di Bolzano Vicentino conclude: <i>"... il corso d'acqua presenta mediamente valori di tipo ordinario con alcune condizioni di degrado localizzato in corrispondenza delle aree insediate Il punteggio finale ... rappresenta per la Roggia Tribolo in ambito urbanizzato un moderato degrado, mentre per le parti in ambito agricolo conserva valori di discreto rilievo. Sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 6.11.2012, si è potuta confermare la scarsa rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in ambito urbano, che non presenta significativi volumi vegetali. Si condivide pertanto il giudizio espresso dal Comune."</i> Degrado imputabile esclusivamente allo sviluppo insediativo delle località di Ospedaletto e Lisiera, avvenuto in difformità o deroga alle norme di polizia idraulica, ed in spregio ai valori paesaggistici preesistenti, rappresentati nella foto aerea GAI 1955, dove è possibile individuare ancora la presenza di villa Negri, Segala, del XVIII compresa nell'atlante delle Ville Venete, (visibile anche nell'ortofoto 2007) poco distante dal corso d'acqua, demolita (2014). A differenza della valutazione puntuale espressa nel 2013, per il tratto in Comune di Bolzano Vicentino, si rileva come il corso d'acqua nel suo insieme rappresenti un elemento di rilevante valore paesaggistico per i territori e gli insediamenti che attraversa, che sono stati realizzati osservando norme e distanze tali da non pregiudicarne l'integrità ed il ruolo. Pertanto, per le caratteristiche rilevate nella scheda n. 20_2017, il corso d'acqua nel suo insieme esprime tutt'ora valori paesaggistici di rilievo e si ritiene debba conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				
PIANEZZE	23.02.2017 prot. n. 76316 data 24.02.2017, pagina 1 di 7	24277	ROGGIA VALLONARA E MAROSTICANA	Valutato: Irrilevante con Scheda 19_2017
<p>Per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 19_2017, e per le valutazioni già espresse con la DGR n. 1638 del 17.09.2013 che si richiamano, il corso d'acqua risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide pertanto la proposta, correttamente documentata da parte del Comune, di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Accertato che le caratteristiche di degrado dei valori paesaggistici documentati dalle schede prodotte nel 2013 e dalla scheda n. 19_2017, sussistono lungo pressoché tutto lo sviluppo del corso d'acqua, si ritiene di proporre l'esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004 della Roggia Marosticana per tutto il suo corso.</p>				
SANDRIGO	prot. n. 81212 data 28.02.2017, pagina 1 di 10	24194	TORRENTE ASTICO Baciano: Bacchiglione	Non procedibile
<p>Come espressamente richiamato nella nota n. 488069 del 14.12.2016, la presente verifica è relativa all'accertamento della reale rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua compresi negli elenchi del 1933, non denominati "fiumi" o "torrenti", in quanto per questi <i>"... la (cui) pubblicità esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche..."</i> come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002.</p>				



SCHIAVON	prot. n. 78019 data 27.02.2017, pagina 1 di 13	24277	ROGGIA VALLONARA E MAROSTICANA	Valutato: Irrilevante con Scheda 19_2017
<p>Per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 19_2017, e per le valutazioni già espresse con la DGR n. 1638 del 17.09.2013 che si richiamano, il corso d'acqua risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide pertanto la proposta, correttamente documentata da parte del Comune, di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Accertato che le caratteristiche di degrado dei valori paesaggistici documentati dalle schede prodotte nel 2013 e dalla scheda n. 19_2017, sussistono lungo pressoché tutto lo sviluppo del corso d'acqua, si ritiene di proporre l'esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004 della Roggia Marosticana per tutto il suo corso.</p>				
SCHIAVON	prot. n. 78019 data 27.02.2017, pagina 1 di 13	24274	ROGGIA GRIMANA VECCHIA	Correzione Cartografica con Scheda 21_2017
<p>Relativamente alla segnalazione del Comune di Schiavon, sull'incongruenza grafica della del tracciato della ROGGIA GRIMANA VECCHIA, riportato nell'atlante, si è potuto accertare il corso d'acqua in argomento, che un tempo probabilmente raggiungeva il Rio Ceresone e il Rio Tergola come descritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933, e successivamente forse la ROGGIA GRIMANA NUOVA, ora risulta interrotto circa 800 mt a valle della loc. Longa, da dove si divide e prosegue con la denominazione di ROGGIA VIERA e ROGGIA MONTE PEGNI. Il tracciato originario risulta occupato dalla ROGGIA MORARETTO 1, che prosegue fuori Comune fino ad incontrare la ROGGIA GIARDINA. In Comune di Pozzoleone esiste un breve tratto di roggia tutt'ora denominato Roggia Grimana Vecchia, evidente relitto del tracciato originario.</p> <p>Si condivide pertanto la richiesta del Comune di Schiavon di proporre la correzione della cartografia indicando come idronimo vincolato tutto il corso della Roggia Grimana Vecchia, dall'origine fino alla confluenza con la ROGGIA GIRARDINA sul confine tra i Comuni di Sandrigo e Bressanvido, sul tracciato proposto dal Comune di Schiavon. Si conferma la rilevanza paesaggistica del corso d'acqua nei limiti sopra precisati e pertanto non si procede all'analisi per matrici.</p>				



55fd2026



Provincia di VERONA

Segnalazioni 17, corsi d'acqua 14, Comuni 8

Comune	Nota n. / in data	Codice	Corpo Idrico	Esito
ANGIARI	958/28.02.2017	23183	SCOLO LAVIGNO	Valutato Irrilevante in parte , con DGR 1496/2012 in Comune di Legnago che si conferma. Rilevante con Scheda 2013 , per tutto il rimanente tratto. che si conferma
<p>Corpo idrico con funzione di “scolo” che appartiene alla rete consortile Terziaria. Si diparte dallo scolo Nichesola e prosegue oltre il territorio del Comune di Angiari, fino a confluire sullo Scolo Focchiara in Comune di Cerea, con uno sviluppo di circa 13 Km. Segna per un lungo tratto il confine tra i comuni di Angiari e Cerea. Fu per un breve periodo Confine di Stato (tra il 1797 e 1801) tra la Repubblica Cisalpina e l'impero Asburgico (dopo il trattato di Campoformio). Valutazioni desunte dall'analisi dei caratteri: ambientali, storico – <i>culturali, identitari e delle modalità d'uso della risorsa effettuate con scheda nel 2013</i> Il corso d'acqua presenta i caratteri del corpo idrico permanente in zona agricola. La rilevanza del suo ruolo, storico e attuale, per la funzionalità della gestione del territorio agricolo, le connotazioni che lo differenziano dalla superficie agricola indifferenziata e le possibili prospettive di adattamento dei caratteri morfologici e vegetazionali ai fini della sicurezza idraulica e del miglioramento della qualità dell'acqua, mantengono i motivi della sua tutela ai fini della qualificazione del paesaggio.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate il corso d'acqua esprime tutt'ora valori paesaggistici di discreto rilievo, in tutto il suo corso, e pertanto conserva la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p> <p>Irrilevante in Comune di Legnago, nella parte compresa tra la linea ferroviaria a nord e lo scolo Pisane a Sud, come da DGR 1496/2012.</p>				



55fd2026



ANGIARI	958/28.02.2017	23189	SCOLO NICHESOLA	Valutato Irrilevante in parte , con DGR 1496/2012 in Comune di Legnago che si conferma. Rilevante con Scheda 2013 , per tutto il rimanente tratto. che si conferma
<p>Corpo idrico regimentato a scopo di bonifica con funzione di “scolo”, appartiene alla rete secondaria consortile del bacino di scolo del “Bussé”. Ha origine da un’area boscata in Comune di Rovechiara, e confluisce nel Fiume Bussé in Comune di Legnago, dopo aver attraversato il territorio comunale di Angiari con uno sviluppo complessivo di circa 13,614 Km.</p> <p>Lo Scolo Nichesola è un corso d’acqua che ha una sua precisa storia come si rinviene dalle mappe storiche: il suo originale tratto meridionale è stato utilizzato per ospitare l’attuale fiume Bussé. I numerosi paleoalvei e divagazioni fluviali, testimoniano l’estrema variabilità del paesaggio originario e la grande presenza di aree umide.</p> <p>Valutazioni desunte dall’analisi dei caratteri: ambientali, storico – culturali, <i>identitari e delle modalità d’uso della risorsa</i>.</p> <p>Lo Scolo Nichesola presenta i caratteri di un corpo idrico permanente in zona agricola di tipo ordinario, con un discreto valore specifico. Il ruolo storico, funzionale alla gestione del territorio agricolo, rendono comunque il corso d’acqua significativo nella conservazione dei caratteri del contesto paesaggistico caratterizzato da una agricoltura industrializzata, ma ancora segnato dalle antiche divagazioni fluviali e da caratteri di area umida.</p> <p>Per le caratteristiche sopra riportate il corso d’acqua esprime tutt’ora, in Comune di Angiari, valori paesaggistici rilevanti, e pertanto conserva la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p> <p>Irrilevante in Comune di Legnago, nella parte compresa tra la SR 10 a nord fino alla confluenza nel fiume Bussé, con DGR 1496/2012.</p>				
ANGIARI	958/28.02.2017	23195	SCOLO SERIOLA RECANATI	Valutato: Rilevante con Scheda 2013, che si conferma
<p>Corpo idrico che appartiene al sistema della bonifica: Seriosa Recanati. Nasce poco più a monte in Comune di Roverchiara, e confluisce nell’alveo dello scolo Nichesola appena dopo il centro di Angiari.</p> <p>Valutazioni desunte dall’analisi dei caratteri: ambientali, storico – culturali, <i>identitari e delle modalità d’uso della risorsa</i></p> <p>Il corso d’acqua presenta i caratteri di un tipico corpo idrico permanente con funzione irrigua, in zona agricola. Il ruolo storico, funzionale alla gestione del territorio agricolo, rendono il corso d’acqua significativo nella conservazione dei caratteri del paesaggio agrario.</p> <p>Per le caratteristiche sopra riportate il corso d’acqua esprime tutt’ora valori paesaggistici di discreto rilievo e pertanto conserva la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				



GAZZO VERONESE	1371/24.02.2017 prot. n.76128 24.02.2017	23123	DUGAL ZIMEL e/o CONDOTTO DUGALE	Valutato: Irrilevante con Scheda 22_2017
<p>Il Corso d'acqua Dugal Zimel Condotto Dugale costituisce la prosecuzione di altri corsi d'acqua con apporti di risorgiva, ma anche con funzioni di scolo. Nel tratto in Comune di Nogara, presenta portate scarse e caratteri di maggiore naturalità, che va perdendo lungo il suo corso in Comune di Gazzo Veronese, con derivazioni e tratti cementati e che ritrova solo in parte verso lo sbocco.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate nella scheda n. 22_2017, il corso d'acqua Dugal Zimel Condotto Dugale, risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici, si condivide pertanto la proposta del Comune di Nogara, di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004</p>				
LEGNAGO	8201/27.02.2017 prot. n. 81072 data 28.02.2017, pagina 1 di 47	23188	FIUME BUSSE'	Non procedibile
<p>Come espressamente richiamato nella nota n. 488069 del 14.12.2016, la presente verifica è relativa all'accertamento della reale rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua compresi negli elenchi del 1933, non denominati "fiumi" o "torrenti", in quanto per questi "... <i>la</i> (cui) pubblicità esiste di per sé, in base <i>all'art. 822 cod. civ.</i>, e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche..." come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002.</p>				
LEGNAGO	8201/27.02.2017 prot. n. 81072 data 28.02.2017, pagina 1 di 47	23487	DUGALE TERRAZZO E SCOLO TERAZZO	Valutato: Irrilevante in parte con DGR 1496 del 31.07.2012 che si conferma
<p>... estratto Allegato "A" alla DGR 1496 del 31.07.2012 "10 - Scolo Terrazzo (487) – Comune di Legnago (VR) Irrilevante tra la SR 10 Padana Inferiore e la ex linea ferroviaria Legnago-Grisignano di Zocco come da planimetria con indicazione dello svincolo in colore giallo scala 1:20000 – Allegato A10." Non risulta che dal 2012 siano emersi elementi innovativi circa le valutazioni di cui alla DGR 1496 del 31.07.2012 e pertanto si conferma la rilevanza paesaggistica dello Scolo Terrazzo ad eccezione del tratto compreso tra la SR 10 Padana Inferiore e la ex linea ferroviaria Legnago-Grisignano di Zocco.</p>				



55fd2026



NOGARA	2705/1.03.2017 prot. n. 83338 data 01.03.2017, pagina 1 di 2	23124	CONDOTTO TURELLA E FOSSO TURELLA	Valutato: Irrilevante con Scheda 23_2017
<p>Il Corso d'acqua Condotta Turella e Fossa Turella costituisce la prosecuzione di altri corsi d'acqua con apporti di risorgiva, ma anche con funzioni di scolo. Dopo un primo tratto interrato prosegue il suo percorso in affianco alla Strada Statale n. 12 con caratteri naturalistici da modesti a scarsi e nessun valore storico culturale. Ritorna incanalata in interrato in zona industriale, per uscire a cielo aperto in prossimità del suo sbocco, conservando i caratteri di una canaletta irrigua regimentata artificialmente. Il tratto tombinato in zona industriale risulta già escluso graficamente nell'atlante delle acque pubbliche vincolate, come espressamente indicato nel PCR 6 giugno 1986 n. 104 "...di approvare l'allegato primo elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Sono in ogni caso esclusi i tratti tombinati alla data del 6 giugno 1986 dei corsi d'acqua di cui al T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775."</p> <p>Per le caratteristiche rilevate nella scheda n. 23_2017, il corso d'acqua Condotta Turella e Fossa Turella, risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide, pertanto, la proposta del Comune di Nogara di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				
NOGARA	2705/1.03.2017 (2551/24.02.2017) prot. n. 83338 data 01.03.2017, pagina 1 di 2	23123	DUGAL ZIMEL O CONDOTTO DUGALE	Valutato: Irrilevante con Scheda 22_2017
<p>Il Corso d'acqua Dugal Zimel Condotta Dugale costituisce la prosecuzione di altri corsi d'acqua con apporti di risorgiva, ma anche con funzioni di scolo. Nel tratto in Comune di Nogara, presenta portate scarse e caratteri di maggiore naturalità, che va perdendo lungo il suo corso in Comune di Gazzo Veronese, con derivazioni e tratti cementati e che ritrova solo in parte verso lo sbocco.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate nella scheda n. 22_2017, il corso d'acqua Dugal Zimel Condotta Dugale, risulta complessivamente irrilevante ai fini paesaggistici. Si condivide, pertanto, la proposta del Comune di Nogara di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				



RONCO ALL'ADIGE	nota 28.02.2017	23219	FOSSA CONDUTTORE – SCOLO CONDUTTORE – SCOLO CONDOTTO	Valutato: Irrilevante in parte con Scheda 24_2017
<p>Corso d'acqua costituito da più corpi idrici che hanno subito pesanti trasformazioni nel tempo. Privo di una propria identità e unitarietà, al punto che il Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali, è costretto ad attribuirgli un nome composto da tre denominazioni diverse, così come fu per l'elenco delle acque pubbliche e più di recente nel reticolo idrografico regionale, che non coincidono nemmeno tra loro.</p> <p>A conferma della estrema variabilità del corso d'acqua in esame è stato sottoposto recentemente ad ulteriori lavori di sistemazione idraulica con lo spostamento del tratto che attraversava il centro di Ronco all'Adige su nuovo alveo, lasciando al posto del percorso originario una modesta infossatura e tratti tombinati che non hanno più la funzione idraulica originaria.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate con la scheda n. 24_2017, il corso d'acqua risulta irrilevante ai fini paesaggistici per il tratto dalle sue origini fino alla confluenza con lo Scolo Carnirolo. Si condivide, pertanto, la proposta da parte del Comune, correttamente documentata, di esclusione dai beni indicati alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				
S. ANNA D'ALFAEDO	1482/28.02.2017	23323	VAIO VAGGIMAL	Valutato: Irrilevante in parte con Scheda 25_2017
<p>La prima parte del corso d'acqua rappresentato nell'atlante regionale e nella banca dati "grafo-idrografia", si presenta con una leggera avvallatura del suolo prativo, di fatto un compluvio privo di alveo in cui confluiscono acque solo in occasioni di forti precipitazioni. Il Vaio Vaggimal prosegue successivamente su proprio alveo con caratteristiche di corpo idrico temporaneo "episodico", sul fondovalle in corrispondenza dell'abitato omonimo, tra prati, siepi e macchie arboreo-arbustive, con modeste pendenze, fino ad entrare nel bosco, dove, la maggior permanenza dell'acqua, l'acclività più accentuata e al natura dei suoli, hanno dato origine ad una successione di cascate e "marmitte", con forme assolutamente singolari di elevato valore naturalistico e percettivo, ed un paesaggio di assoluto rilievo.</p> <p>Pertanto, per le caratteristiche riportate nella scheda 25_2017, il corso d'acqua esprime valori di assoluto rilievo paesaggistico sia nella parte in cui attraversa il bosco, fino alla confluenza con il Vaio della Marciora, che nelle aree prative sottostanti l'abitato di Vaggimal, dove presenta un proprio alveo, tratti nei quali si confermano le tutele di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p> <p>Mentre si ritiene sia venuta meno la rilevanza paesaggistica, mancando di alveo visibile, nel tratto superiore: dalla sua origine, alla strada interpodereale che scende dall'abitato di Vaggimal, (coordinate: 45°36'01" N e 10°57'13" E) per 330 mt circa. Tratto che si propone di escludere dall'elenco dei corsi d'acqua vincolati.</p>				



SAN PIETRO DI MORUBIO	613/27.02.2017 prot. n. 81371 data 28.02.2017, pagina 1 di 27	23183	SCOLO LAVIGNO	Valutato Irrilevante in parte , con DGR 1496/2012 in Comune di Legnago che si conferma. Rilevante con Scheda 2013 , per tutto il rimanente tratto, che si conferma
<p>Corpo idrico con funzione di “scolo” che appartiene alla rete consortile Terziaria. Si diparte dallo scolo Nichesola e prosegue oltre il territorio del Comune di Angiari, fino a confluire sulla Scolo Focchiara in Comune di Cerea, con uno sviluppo di circa 13 Km. Segna per un lungo tratto il confine tra il Comune di Angiari e il Comune di Cerea. Fu per un breve periodo Confine di Stato (tra il 1797 e 1801) tra la Repubblica Cisalpina e l'impero Asburgico (dopo il trattato di Campoformio). Valutazioni desunte dall'analisi dei caratteri: ambientali, storico – <i>culturali, identitari e delle modalità d'uso della risorsa effettuate con scheda nel 2013</i>. Il corso d'acqua presenta i caratteri del corpo idrico permanente in zona agricola. La rilevanza del suo ruolo, storico e attuale, per la funzionalità della gestione del territorio agricolo, le connotazioni che lo differenziano dalla superficie agricola indifferenziata e le possibili prospettive di adattamento dei caratteri morfologici e vegetazionali ai fini della sicurezza idraulica e del miglioramento della qualità dell'acqua, mantengono i motivi della sua tutela ai fini della qualificazione del paesaggio.</p> <p>Per le caratteristiche rilevate il corso d'acqua esprime tutt'ora valori paesaggistici di discreto rilievo, in tutto il suo corso, e pertanto conserva la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Irrilevante in Comune di Legnago, nella parte compresa tra la linea ferroviaria a nord e lo scolo Pisane a Sud, con DGR 1496/2012.</p>				
SAN PIETRO DI MORUBIO	613/27.02.2017 prot. n. 81371 data 28.02.2017, pagina 1 di 27	23189	SCOLO NICHESOLA	Valutato Irrilevante in parte , con DGR 1496/2012 in Comune di Legnago che si conferma. Rilevante con Scheda 2013 , per tutto il rimanente tratto, che si conferma
<p>Conclusioni della scheda 2013: <i>Corpo idrico regimentato a scopo di bonifica con funzione di “scolo”, appartiene alla rete secondaria consortile del bacino di scolo del “Bussè”. Ha origine da un'area boscata in Comune di Rovechiara, e confluisce nel Fiume Bussè in Comune di Legnago, dopo aver attraversato il territorio comunale di Angiari con uno sviluppo complessivo di circa 13,614 Km. Lo Scolo Nichesola è un corso d'acqua che ha una sua precisa storia come si rinviene dalle mappe storiche: il suo originale tratto meridionale è stato utilizzato per ospitare l'attuale fiume Bussè. I numerosi paleovalvei e divagazioni fluviali, testimoniano l'estrema variabilità del paesaggio originario e la grande presenza di aree umide. Valutazioni desunte dall'analisi dei caratteri: ambientali, storico – culturali, identitari e delle modalità d'uso della risorsa. Lo Scolo Nichesola presenta i caratteri di un corpo idrico permanente in zona agricola di tipo ordinario, con un discreto valore specifico. Il ruolo storico, funzionale alla gestione del territorio agricolo, rendono comunque il corso d'acqua significativo nella conservazione dei caratteri del contesto paesaggistico caratterizzato da una agricoltura industrializzata, ma ancora segnato dalle antiche divagazioni fluviali e da caratteri di area umida.</i></p> <p>Per le caratteristiche sopra riportate il corso d'acqua esprime tutt'ora, valori paesaggistici rilevanti, e pertanto conserva la tutela paesaggistica, di cui alla lett. c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004. Irrilevante in Comune di Legnago, nella parte compresa tra la SR 10 a nord fino alla confluenza nel fiume Bussè, con DGR 1496/2012.</p>				



SAN PIETRO DI MORUBIO	613/27.02.2017 prot. n. 81371 data 28.02.2017, pagina 1 di 27	23143	SCOLO CANOSSA	Valutato: Rilevante con Scheda 2013 , che si conferma
<p>Conclusioni della scheda 2013: <i>Complessivamente il corso d'acqua presenta i caratteri di un normale corpo idrico permanente in zona agricola, con una modesta perdita di valori paesaggistici derivabili dai caratteri ambientali, dovuti al frequente affianco alla viabilità spesso asfaltata, che tuttavia lo rende maggiormente percepibile.</i> <i>Il ruolo storico, funzionale alla gestione del territorio agricolo, rendono il corso d'acqua significativo nella conservazione dei caratteri del paesaggio agrario dell'antica bonifica. Il punteggio finale corrisponde a + 6, (da + 10 a - 4) con una media dei valori assegnati di +0,54, e rappresenta per Cavo Canossa e Fosso Boldiera in tutto il suo tratto valori paesaggistici di discreto rilievo. La presenza di attività agroindustriali ed impianti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, non risulta di per se, motivo di compromissione dei valori del corso d'acqua, ma casomai, evidenzia la necessità di provvedere ad un adeguamento di tali attività e impianti, finalizzato alla restituzione dei valori paesaggistici eventualmente compromessi.</i> Per le caratteristiche sopra riportate il corso d'acqua esprime tutt'ora valori paesaggistici di discreto rilievo, meritevoli di conservare la tutela paesaggistica di cui alla lettera c), comma 1, art. 142, del D.Lgs. n. 42/2004.</p>				
VELO VERONESE	387/ 27.02.2017 prot. n. 81495 data 28.02.2017	23401 23402 23403 23383	VAL TAIOLI VAIO VERONESI VAIO CARPINI VALLE SETTE FONTANE E VAIO PORCARA	Valutati: Rilevanti con Scheda 26_2017
<p>I corsi d'acqua temporanei segnalati sono valutati nel loro insieme, associandoli alla gran parte dei "Vai" e "Valli" montane, sottoposti a tutela per la loro pubblicità in quanto iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al RD n. 1775/33, per effetto delle disposizioni dell'art. 142, comma I, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004. Si tratta delle componenti costitutive del reticolo idrografico, a più elevata naturalità, determinate dalle caratteristiche geomorfologiche dei suoli, modellate dagli agenti atmosferici e ricoperte quasi integralmente da una vegetazione spontanea tipica, nelle quali le uniche interferenze sono rappresentate dagli attraversamenti stradali. In particolare tali condizioni permangono per Valle Sette Fontane e Vaio Porcara fino alla confluenza nel Progno Di Mezzane e Vaio Della Gorla. Per quanto riguarda Val Taioli, Vaio Veronesi e Vaio Carpini le condizioni "wildness" cambiano in prossimità della confluenza nel corpo idrico ricettore, (Torrente Illasi) dove la minore acclività ha permesso un uso agricolo dei suoli prevalentemente prativo, ed il consolidarsi di un modesto sistema insediativo. La necessità di difesa idraulica, ha quindi costretto i "vai" ad alvei confinati da mura e briglie, realizzati quasi sempre in roccia locale.</p> <p>La mancanza di dati ed informazioni sui singoli corsi d'acqua, impedisce al momento una compilazione completa della scheda per matrici. In ogni caso accertata a tutt'oggi l'elevata naturalità delle valli e la pressoché assenza di elementi di degrado tali da alterare i valori presenti all'entrata in vigore della L. 431/1985, si conferma la rilevanza paesaggistica, in contraddittorio con il Comune che ritiene il carattere temporaneo dei corpi idrici, elemento sufficiente di esclusione. Carattere che comunque tali corsi d'acqua possedevano già alla data del RD n. 1775/1933 ed del PCR n. 104/1986. La presente ricognizione ha infatti lo scopo di verificare la perdita di Rilevanza Paesaggistica a causa di interventi di urbanizzazione, di diversa regimazione delle acque, o per eventi di tipo naturale che abbiano alterato i caratteri originari.</p>				



La possibilità di rivedere l'applicazione delle tutele di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, come previsto al comma 3 dello stesso articolo, dovrebbe riguardare i tratti dei corsi d'acqua nei quali interventi di "recente" trasformazione, ne abbiano alterato i caratteri originari.

Rilevato che anche nelle aree interessate dal sistema insediativo di fondovalle per Val Taioli, Vaio Veronesi e Vaio Carpini, non sono rilevabili condizioni di degrado, in quanto le opere di difesa e regimazione idraulica, risultano coerenti con le forme e i materiali della tradizione locale, **si ritiene di confermare la tutela prevista all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, su tutte le aste dei corsi d'acqua in argomento.**

La valutazione circa la rilevanza paesaggistica dell'intera categoria di corsi d'acqua temporanei, in contesto montano, si ritiene sia materia da sviluppare in sede di stesura del Piano Paesaggistico Regionale.



55fd2026

